

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA – ESECUTIVA DI “INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL’AEROPORTO  
D’ABRUZZO – ALLUNGAMENTO DELLA PISTA DI VOLO”**

**QUESITO N. 2**

Si richiede se, in riferimento ai requisiti di capacità di cui al par. 9 del Disciplinare di Gara ed in particolare agli importi minimi dei lavori per cui si sono svolti servizi inerenti la categoria “Impianti” (ex DM 17/06/2016), è possibile soddisfare i requisiti per la categoria ID. Opere IB.08 (ex DM 17/06/2016) con servizi svolti in categoria ID. Opere IA.04 (ex DM 17/06/2016), considerando il maggior grado di complessità della seconda.

**RISPOSTA A QUESITO N. 2**

In merito al chiarimento richiesto si rileva che, in base a quanto previsto nelle Linee guida per l’attuazione del D. Lgs 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” : « [...] *Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare [...] Tuttavia le considerazioni di cui sopra, sono applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; [...] ».*

Deve, dunque, confermarsi quanto specificato dall’Autorità per la categoria “impianti” con riferimento alla insufficienza, per comprovare i requisiti, del solo maggior grado di complessità delle attività svolte. Tuttavia, con specifico ed esclusivo riferimento al quesito proposto e alle categorie ivi indicate, si può ritenere che il requisito richiesto dalla procedura di gara in oggetto della categoria ID. Opere IB.08 (D.M. 143/2013) possa, nel caso di specie, essere soddisfatto anche mediante servizi svolti nella categoria ID. Opere IA.04, non solo in ragione del maggior grado di complessità di quest’ultima, ma anche con riferimento alle specificità delle due categorie e alle loro destinazioni funzionali.